

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 1° dicembre 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Carboni, Castagnetti, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Fragalà, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Lavagnini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Merlo, Miccichè, Milioto, Molgora, Moroni, Nesi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Santelli, Savo, Scajola, Paolo Russo, Scherini, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stradella, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tucci, Urbani, Urso, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bielli, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bulgarelli, Buttiglione, Cannella, Carboni, Cè, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, De Brasi, De Ghislanzoni Cardoli, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Fragalà, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa,

Lavagnini, Malgieri, Raffaella Mariani, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Merlo, Miccichè, Milioto, Molgora, Moroni, Motta, Osvaldo Napoli, Nesi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ranieli, Rontondi, Paolo Russo, Santelli, Savo, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Schmidt, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stradella, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tucci, Tuccillo, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 25 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANTINI: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita » (5455);

PERROTTA: « Concessione di amnistia per i delitti di sottrazione al servizio civile commessi fino al 15 novembre 2004 » (5456);

ZANELLA: « Istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per la cura degli animali da affezione » (5457);

GHEDINI ed altri: « Introduzione dell'articolo 391-undecies del codice di procedura penale, in materia di investigazioni difensive » (5458).

In data 26 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MORONI: « Istituzione della figura professionale di operatore delle discipline del benessere » (5459);

MORONI: « Modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i medici, i farmacisti e i veterinari con rapporto di lavoro dipendente, che non esercitano la professione, e per quelli senza rapporto di lavoro in atto » (5460);

SANTULLI ed altri: « Istituzione del Museo nazionale del cavallo e dell'ippica » (5461).

In data 29 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

LENNA ed altri: « Disposizioni per favorire l'assistenza domiciliare ai cittadini anziani e disabili » (5465).

In data 30 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MASSIDDA: « Nuovo ordinamento della professione di assistente sociale » (5466).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di disegni di legge.**

In data 29 novembre 2004 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive:*

« Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica » (5463);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro delle attività produttive:*

« Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza » (5464).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.**

In data 26 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

**PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO:** « Integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 » (5462).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge CASTAGNETTI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cosiddetti 'paradisi fiscali' » (1791) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge RUZZANTE: « Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace » (2210) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge ANNUNZIATA ed altri: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, concernenti l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle associazioni

senza scopo di lucro » (2338) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge FIORONI ed altri: «Regolamentazione della pubblicità nella programmazione televisiva per i minori e istituzione di una commissione di valutazione della programmazione di prodotti televisivi per l'infanzia e l'adolescenza » (3891) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge MOSELLA ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento e diffusione dello sport per tutti » (3936) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge COLASIO ed altri: «Legge quadro per la disciplina dello spettacolo dal vivo » (4313) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge MAZZUCA ed altri: «Disposizioni per favorire il recupero e il reinserimento delle lavoratrici vittime di infortuni sul lavoro » (4710) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Jannone.

La proposta di legge D'ALEMA ed altri: «Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno » (4968) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Squeglia.

La proposta di legge CASTELLANI ed altri: «Disposizioni in materia di equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in maniera permanente e irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (5020) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Buontempo.

La proposta di legge BATTAGLIA ed altri: «Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica » (5083) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Burtone, Maura Cossutta, Di Virgilio, Luigi Pepe e Zanella.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: «Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia » (5199) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Emerenzio Barbieri.

La proposta di legge PERROTTA e DANIELE GALLI: «Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia » (5245) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rosato e Alfredo Vito.

La proposta di legge CENTO ed altri: «Norme in materia di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento » (5251) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Melandri e Tocci.

La proposta di legge COLLAVINI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti misure in favore dei soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose o persone » (5341) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zama.

La proposta di legge LUMIA ed altri: «Disposizioni per la rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agroalimentari » (5387) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bellini.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 1° dicembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3211. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea » (*approvato dal Senato*) (5467).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

SANTULLI: « Disposizioni in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici » (5385) *Parere delle Commissioni V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI.*

*II Commissione (Giustizia):*

RANIELI e VOLONTÈ: « Disciplina organica della magistratura onoraria » (5390) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

PISAPIA: « Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione » (5401) *Parere della I Commissione;*

GIACCO ed altri: « Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento » (5414) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PERROTTA: « Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente la legittima difesa in ambito domiciliare » (5417) *Parere della I Commissione.*

*VII Commissione (Cultura):*

GERMANÀ: « Istituzione di una rete museale dell'emigrazione » (3414) *Parere delle Commissioni I, III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COLASIO ed altri: « Disposizioni per la tutela e il recupero del percorso dall'antica Via Annia e istituzione del relativo parco archeologico » (5148) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MENIA: « Disposizioni per il riconoscimento del Centro di ricerche culturali dalmate di Spalato » (5426) *Parere delle Commissioni I, III e V.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

COSSA: « Modifiche alla legge 4 agosto 1984, n. 464, e disposizioni per la tutela del sottosuolo nazionale e delle acque prelevate da pozzi » (5394) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IX Commissione (Trasporti):*

RICCIOTTI: « Istituzione dell'apprendistato anticipato alla guida » (5377) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII.*

*XI Commissione (Lavoro):*

LETTIERI: « Riconoscimento dei corsi di studio post universitari quali periodi lavorativi ai fini previdenziali » (5366) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

MEREU ed altri: « Modifica all'articolo 554 dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di accesso ai concorsi per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario » (5384) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

MANINETTI: « Disposizioni in materia di trasmissione per via telematica del certificato medico ai fini dell'indennità di malattia » (5410) *Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

LUCCHESI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente la disciplina dell'informazione scientifica e della pubblicità sui farmaci ad uso umano » (5420) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del*

regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

*XIII Commissione (Agricoltura):*

PERROTTA: « Disposizioni in materia di analisi ed etichettatura del vino imbotigliato » (5412) *Parere delle Commissioni I, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):*

LUCIDI ed altri: « Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia » (5400) *Parere delle Commissioni II, V, VII, XI e XIII.*

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 340 del 28 ottobre 2004-12 novembre 2004 (doc. VII, n. 532) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce:

*alla XI Commissione permanente (Lavoro);*

sentenza n. 345 del 28 ottobre 2004-15 novembre 2004 (doc. VII, n. 533) con la quale:

riuniti i giudizi,

1) dichiara estinti i giudizi promossi dalla regione Valle d'Aosta, in ordine alle questioni di costituzionalità dell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (reg. ric. n. 19 e n. 73 del 2003);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità dell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, rispettivamente: in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Toscana, in riferimento agli articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Piemonte, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto speciale (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione (di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1975, n. 474), all'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 117, primo, terzo e quarto comma, e 114, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Umbria, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (reg. ric. nn. 15, 18, 20, 22 e 25 del 2003);

3) dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'articolo 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dalla regione Veneto (reg. ric. n. 26 del 2003);

4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'articolo 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione dalla regione Veneto (reg. ric. n. 26 del 2003):

*alla V Commissione permanente (Bilancio);*

sentenza n. 347 del 15-19 novembre 2004 (doc. VII, n. 534) con la quale:

dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-*quater*, n. 48):

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);*

sentenza n. 348 del 15-19 novembre 2004 (doc. VII, n. 535) con la quale:

dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-*quater*, n. 56):

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);*

sentenza n. 353 del 15-25 novembre 2004 (doc. VII, n. 536) con la quale:

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato — legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003), dalla provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 23 del 2003) e dalla regione Trentino-Alto Adige (reg. ric. n. 24 del 2003), nonché, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione e agli articoli 8, 9 e 16 del predetto statuto speciale, dalla medesima provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003):

*alla V Commissione permanente (Bilancio);*

sentenza n. 354 del 15-25 novembre 2004 (doc. VII, n. 537) con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli articoli 117, commi quarto e sesto, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna:

*alla V Commissione permanente (Bilancio);*

sentenza n. 364 del 17-26 novembre 2004 (doc. VII, n. 538) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Vicenza);

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi del-

l'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 12 novembre 2004, sentenza n. 339 del 28 ottobre 2004-12 novembre 2004 (doc. VII, n. 531), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, lettera *d*), e 38, comma 1, lettera *d*), della legge della regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392:

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente);*

con lettera in data 29 novembre 2004, sentenza n. 367 del 17-29 novembre 2004 (doc. VII, n. 539), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 206 del codice penale (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale:

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

#### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 24 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa

relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione ENPAIA (ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura), per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 277).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 24 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguita sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 276).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

#### **Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettere del 4 novembre 2004, ha trasmesso otto note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: MINNITI ed altri n. 9/4489/97, RUZZANTE ed altri n. 9/4489/98, PISA ed altri n. 9/4489/99, ANGIONI ed altri n. 9/4489/100, PINOTTI ed altri n. 9/4489/102, LUONGO ed altri n. 9/4489/103, ROTUNDO ed altri n. 9/4489/104, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, e BUONTEMPO ed altri n. 9/4489/264, accolto come raccomandazione dal Governo ed approvato nella medesima seduta, concernenti misure in materia di Difesa.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 25 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2005.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2005, sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

#### **Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale, relativa all'anno 2004.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2005, sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera in data 29 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori nell'anno 2003, con allegati il conto consuntivo consolidato riferito alla medesima annualità ed il bilancio di previsione per l'anno 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

#### **Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.**

Nel mese di novembre 2004 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla commissione competente.

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 23 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (435).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 dicembre 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (436).

Tale richiesta è stata assegnata, in data 29 novembre 2004, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'8 gennaio 2005.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 novembre 2004, a pagina 6, seconda colonna, alla ventitreesima riga, in luogo delle parole: « sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano industriale Alitalia 2005-2008 » deve leggersi: « sul piano industriale Alitalia 2005-2008 ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276, RECANTE DISPOSIZIONI  
URGENTI PER SNELLIRE LE STRUTTURE ED INCREMENTARE LA  
FUNZIONALITÀ DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (5434)**

**(A.C. 5434 - Sezione 1)**

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 276 del 2004, come si evince con chiarezza della stessa relazione di accompagnamento, procede ad un complessivo riordino organizzativo della Croce Rossa italiana recando quindi norme di natura esclusivamente ordinamentale, di cui alcune, come nel caso dell'articolo 2, incidenti addirittura su disposizioni di rango secondario per le quali, anche a prescindere dall'opportunità di procedere in via legislativa, sicuramente non sussistono i requisiti della straordinaria urgenza richiesta dall'articolo 77 della Costituzione;

l'asserita urgenza, d'altronde, deriverebbe in ogni caso dal mancato esercizio da parte del Governo dei poteri all'uopo conferiti con i decreti delegati previsti dalla legge 8 luglio 2002, n. 137 volti, tra l'altro, alla revisione della disciplina degli enti pubblici. L'inerzia del Governo, per quel che attiene alla materia in esame, che ha portato alla scadenza dei termini di tale delega non può essere addotta a motivo di una sopravvenuta urgenza a provvedere,

delibera

di non procedere all'esame del provvedimento.

**n. 1.** Battaglia, Bindi, Leoni, Amici, Labate, Turco, Zanotti, Burtone, Meduri, Mosella Innocenti.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1296-B — DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI CUI AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (4636-BIS-B) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE PERROTTA; ONNIS ED ALTRI (3600-4641)*

**(A.C. 4636-bis-B — sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI**

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che i candidati che partecipano al concorso per l'accesso in magistratura, nell'ambito della prova orale, siano sottoposti ad un « colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato » principio non definito dal testo in esame e, dunque, suscettibile di valutazioni arbitrarie;

la previsione della delega, di cui all'articolo 76 della Costituzione non fornisce alcun criterio per la determinazione dei parametri di valutazione del colloquio sopra citato, in ordine ai caratteri della prova in questione e della condizione personale del candidato aspirante magistrato che essa è diretta ad accertare;

il testo, inoltre, non indica in alcun modo i requisiti dei soggetti e degli organi chiamati a valutare tali colloqui psico-

attitudinali all'interno della commissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3;

il disegno di legge in esame prevede che il Consiglio Superiore della magistratura proponga la nomina per gli uffici direttivi al Ministro della giustizia, in difformità dall'articolo 105 della Costituzione che affida questa funzione in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura, come è stato confermato dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 379 del 1992, ha già indicato la necessità di eliminare l'istituto del « concerto » ministeriale previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e non già l'accrescimento del potere del Ministro in tali nomine come previsto dal testo in esame;

la possibilità inoltre per il Ministro della giustizia di ricorrere alla giustizia amministrativa nei casi di difformità dal cosiddetto concerto con il Consiglio Superiore della magistratura, si profila in contrasto con l'articolo 134 della Costituzione, laddove la Corte costituzionale con le ordinanze n. 112 del 2003 e 184 del 1992 ha stabilito che in tali casi debba essere azionato il conflitto di attribuzione;

il sistema di progressione della carriera così come risulta dalla norma proposta si configura anacronistico, farraginoso ed ingestibile, ponendosi in contrasto con i principi del buon andamento dei pubblici uffici (articolo 97 della Costituzione), della pari dignità di tutte le funzioni (articolo 107, comma 3 della Costituzione) mentre la previsione di una struttura rigidamente gerarchizzata del pubblico ministero rende meno indipendente ed efficace l'attività di indagine;

pertanto le disposizioni ora richiamate costituiscono un'ulteriore erosione delle attribuzioni che l'articolo 105 della Costituzione riserva al Consiglio Superiore della Magistratura, in particolare nel caso in cui la Commissione esterna al Consiglio Superiore della Magistratura, che procede alla valutazione dei candidati, dichiara non idonei gli stessi,

delibera

di non procedere oltre nell'esame di tale disegno di legge.

**n. 1.** Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Sgobio, Intini, Cusumano, Zanella, Finocchiaro, Fanfani, Mantini, Pisapia, Maura Cossutta, Buemi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene previsioni in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in quanto non sono indicati i mezzi per far fronte alle spese, di cui all'articolo 2, derivanti segnatamente:

1) al comma 1, lettera *a*), numero 3), dal funzionamento (annualmente) di una commissione di concorso per l'ingresso in magistratura. La quantificazione degli oneri e la relativa copertura, inoltre, risultano indefinibili sia per la composizione variabile della commissione sia perché non è detto se il presidente ed il vice presidente della commissione debbano essere scelti tra i 12-16 magistrati ed i 4-8 professori universitari ovvero in aggiunta;

2) al comma 1, lettera *c*), dall'obbligo di sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato. Possono, infatti, effettuare il colloquio, pena la validità del concorso, esclusivamente esperti con specifica professionalità e, di conseguenza, dato che nella commissione di cui alla lettera *a*), numero 3) non ve ne sono, in quanto la stessa è composta da magistrati e da professori universitari « nelle materie oggetto di esame », si rende indispensabile l'integrazione della commissione;

3) al comma 1, lettera *f*), numero 4), dall'attribuzione delle funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) della medesima lettera *f*) (si tenga anche conto della lettera *q*), numeri 2) e 3)). Non vi è alcun limite alla quantità delle attribuzioni e, dunque, alla spesa. Nulla è detto sugli oneri per il funzionamento delle commissioni di concorso;

4) al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, dallo svolgimento dei concorsi per le funzioni semidirettive o direttive. Non vi è alcun limite alla quantità delle attribuzioni e non vi è alcun riferimento al funzionamento delle commissioni di concorso;

5) al comma 1, lettere *h*), *i*), *l*) ed *m*), dallo svolgimento di una miriade di concorsi e dalla proroga automatica di cui alla lettera *p*). Non c'è alcuna indicazione sulle commissioni per lo svolgimento dei concorsi, sulle spese e sulle relative coperture;

6) al comma 1, lettera *l*), numeri 5), 6), 8) e 10) e lettera *m*), numeri 9) e 10), dal funzionamento di commissioni di concorso che per la mole di lavoro, il tempo necessario all'espletamento del concorso ed il numero di componenti della commissione comporta certamente spese e relative coperture sottostimate;

7) al comma 1, lettera *s*), numero 1), dall'attribuzione al magistrato capo dell'ufficio giudiziario della competenza ad adottare i provvedimenti concernenti la

gestione del personale di magistratura e, in particolare, « il suo stato giuridico ». Non vi è alcun limite in ordine alla qualità dei provvedimenti ed alla quantità della spesa;

8) al comma 1, lettera *t*), numero 1), dall'affidamento speciale dell'organizzazione tecnica e della gestione dei servizi presso le corti di appello di Roma, Napoli, Milano e Palermo ad un direttore avente la qualifica di dirigente generale;

9) al comma 1, lettera *t*), numero 2.1), dalla possibilità di « avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione ». Non vi è alcuna limitazione di forme contrattuali e, dunque, attesa la valenza pluriennale della struttura istituita, con possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, manca la condizione della carenza di personale organico. Non vi è l'esperimento di forme di mobilità. Non vi è alcun « tetto », nemmeno di spesa;

10) al comma 1, lettera *g*), numeri 1) e 3), lettera *h*), numero 17), lettera *i*), numero 6), lettera *l*), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2), al comma 2, lettere *o*) e *t*); al comma 9, lettera *f*), dalla partecipazione ai corsi di formazione presso la Scuola superiore della magistratura. Il numero dei prevedibili partecipanti ai corsi di formazione, stante le prescrizioni del provvedimento, è oggettivamente tale che la quantificazione e la relativa copertura delle « spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale » di cui al comma 39, risultano sicuramente sottostimate;

11) al comma 2, lettera *b*), dalla utilizzazione per il funzionamento della Scuola del personale del Ministero della giustizia ovvero di personale comandato. Da anni vige il blocco delle assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni per cui sia nel Ministero che in altre realtà sarà impossibile reperire personale libero da compiti, se non a danno dell'efficienza degli uffici di provenienza con sicuri costi amministrativi;

12) al comma 3, lettera *r*), numero 6), dalla competenza esclusiva attri-

buita al consiglio giudiziario di adottare provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi alla dipendenza di infermità da cause di servizio, all'equo indennizzo e alle pensioni privilegiate;

13) al comma 8, lettera *c*), dalla pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e del Ministero degli incarichi extragiudiziari;

14) al comma 9, lettera *m*), numero 1), dal ricollocamento in ruolo dei magistrati in aspettativa per mandato elettorale. Non c'è la clausola, scritta ai successivi numeri 2) e 3) per altri soggetti in analoga situazione, « senza nuovi o maggiori oneri »;

15) al comma 36, dall'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento;

16) al comma 1, lettera *g*), numero 7) e al comma 9, lettera *c*), per il trasferimento in un diverso distretto a seguito di mutamento delle funzioni. Nulla è previsto relativamente alle indennità di trasferimento;

17) al comma 1, lettera *m*), numeri 5) e 8), dall'assegnazione eventuale in altra sede del magistrato che abbia esercitato funzioni rispettivamente direttive o semidirettive alla scadenza del termine di cui al n. 3). Trattandosi di trasferimenti disposti d'ufficio sono dovute le relative indennità e la clausola di salvaguardia non può ledere il diritto;

18) al comma 3, lettere *a*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *o*) e *q*), dal funzionamento rispettivamente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, dei consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a 350 magistrati ed in quelli nei quali prestino servizio meno di 350 magistrati, con i rispettivi supplenti. È evidente dalla composizione di tali organismi che le spese per il loro funzionamento e le relative coperture sono sottostimate;

19) al comma 6, lettere *m*) ed *n*), dai trasferimenti d'ufficio. Nulla è detto in relazione all'indennità di trasferimento ed alle relative spese e coperture;

20) al comma 11, dall'anticipazione dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *h*), numero 17) ed alla lettera *i*), numero 6). Deriva sicuramente una accelerazione del *turn-over* della magistratura suscettibile di determinare spese non stimate nella lettera *b*) del comma 11) e non coperte nel comma 42.

21) al comma 2, lettera *l*), numeri 7.1) e 9.1), dalla maggiore percentuale di posti, introdotta dal Senato, assegnati prioritariamente. Sono, infatti, aumentati i magistrati con maggiore anzianità di servizio e, quindi, con stipendi più onerosi;

in deroga alla prassi costante, tra i principi ed i criteri direttivi disposti per l'esercizio delle numerose deleghe legislative, non è prevista alcuna esplicita clausola di salvaguardia complessiva in relazione a possibili (molto probabili) nuovi e maggiori oneri;

i decreti legislativi non possono contenere oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nella legge di delega;

inevitabilmente deriverebbero dall'attuazione del provvedimento notevoli « costi amministrativi » che in esso non sono in alcun modo quantificati e coperti,

delibera

di non procedere oltre nell'esame di tale disegno di legge.

**n. 2.** Boccia, Innocenti, Ruzzante, Fanfani, Mantini, Finocchiaro, Bonito, Buemi, Cento, Pisapia, Maura Cossutta, Cusumano.

**(A.C. 4636-bis-B – sezione 2)**

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, recante delega al Governo per la riforma dell'or-

dinamento giudiziario, è all'esame dell'Assemblea per l'approvazione definitiva;

l'iter parlamentare, anche nella sede della Commissione Bilancio, ha messo in evidenza l'esiguità di stanziamenti destinati a garantire la sostenibilità finanziaria della riforma;

questa carenza ha reso necessaria la soppressione della norma che introduceva la figura dell'assistente del giudice, innovazione necessaria per garantire efficienza e speditezza al lavoro dei singoli magistrati;

residuano notevoli dubbi in ordine alla possibilità di funzionamento della prevista Scuola superiore della magistratura, per il cui funzionamento viene autorizzata, per l'anno 2005, la spesa massima di 6.946.950 euro;

tale somma appare inadeguata se si considera che per svolgere compiti di formazione assolutamente più limitati, il Consiglio Superiore della Magistratura impegna ogni anno mediamente la stessa somma;

è da ritenere che analoghe esigenze di copertura abbiano in realtà determinato la cancellazione al Senato della nomina di *pool* di specialisti che avrebbero dovuto somministrare agli aspiranti uditori che avessero superato la prova scritta « *test psicoattitudinali* », lasciando tale compito alla stessa commissione di concorso, priva di competenze professionali adeguate;

il quadro riassuntivo delle risorse disponibili, per l'anno 2005, secondo il disegno di legge finanziaria in corso di discussione, evidenzia una riduzione degli investimenti di 31 milioni di euro e dei consumi intermedi di 38.020.232 euro rispetto all'anno precedente;

è auspicabile che il Senato migliori gli stanziamenti per la giustizia,

delibera

di sospendere, sino al 31 dicembre 2004, l'esame del presente disegno di legge, al